

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 23/02/2007 n. 1638
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.2

Non arreca alcun vulnus alla posizione giuridica dell'Amministrazione comunale l'operato dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, avendo riscontrato a seguito dell'esercizio dei suoi poteri ispettivi l'esistenza di alcune irregolarità nell'affidamento di lavori pubblici, si sia limitata a segnalare la circostanza alle autorità competenti, senza annullare (non avendone il potere) i relativi atti e, dunque, rispettando pienamente l'autonomia dell'ente locale, senza imporgli alcun comportamento o attività necessitata (v. Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5317). L'amministrazione comunale, infatti, del tutto correttamente ed in piena conformità ai principi delineati dall'art. 97 della Costituzione, può esporre in un apposito atto deliberativo le particolari ragioni che avevano giustificato il proprio comportamento e che fondavano la legittimità degli atti oggetto di rilievo, senza preclusione alcuna e senza neppure necessariamente dover procedere al loro ritiro nell'esercizio del potere di autotutela (che, tra l'altro, deve a sua volta fondarsi, come è noto, sulla puntuale individuazione di uno specifico interesse pubblico, concreto ed attuale, non necessariamente consistente nel mero ripristino della legalità violata).